

Progetto Welfare con Assicurazioni Generali

scritto da Giuseppe Baselice | Novembre 10, 2015



Il welfare aziendale è un tema di crescente rilievo per il nostro Sistema.

L'insieme di tutele e servizi forniti dall'impresa ai propri dipendenti, al fine di migliorarne la vita privata e lavorativa, si configurano ormai come pratiche molto diffuse ed in costante crescita, che coinvolgono numerose realtà imprenditoriali del nostro Paese.

Proseguendo nel solco delle iniziative già avviate, Confindustria ha aderito ad un progetto promosso dalla compagnia di assicurazioni Generali Italia, che vedrà coinvolte anche altre organizzazioni datoriali nonché il mondo accademico.

Il progetto intitolato "Il Welfare aziendale: un'opportunità per le PMI italiane" si pone l'obiettivo di sviluppare un Welfare Index per analizzare la diffusione del fenomeno nel sistema produttivo.

In quest'ottica, una parte importante del progetto sarà la rilevazione vera e propria delle iniziative svolte dalle imprese su questo tema.

La società Innovation Team, per conto dei promotori, svolgerà un'indagine a campione contattando direttamente le imprese per la somministrazione di un questionario ad hoc.

I dati della rilevazione saranno la base per fornire alle singole imprese un report individuale, come servizio gratuito e riservato di autovalutazione rispetto a tale tematica.

Il progetto prevede la premiazione delle imprese più "virtuose" nell'ambito di un evento pubblico patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le imprese particolarmente interessate a partecipare all'indagine potranno comunicare i propri riferimenti al seguente indirizzo e-mail: g.baselice@confindustria.sa.it

RELAZIONI INDUSTRIALI Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Seminario Fondimpresa Avviso 5/2015

scritto da Marcella Anzolin | Novembre 10, 2015

Confindustria Salerno, ospiterà **Giovedì 12 novembre dalle ore 9:15 alle ore 13:30** presso la propria sede di Via Madonna di Fatima, 194 il seminario dal tema **“Criteri e strumenti per il riconoscimento, l’attestazione e la certificazione delle competenze richiesti dalle parti sociali nel quadro dello schema di accordo confederale regionale per le aziende prive di rappresentanze sindacali”**

Il seminario vuole essere un’occasione di incontro tra gli enti formativi e le parti sociali al fine di chiarire, con il supporto dell’OBR Campania nel ruolo di facilitatore, le modalità di presentazione dei piani formativi relativamente alla compilazione dell’accordo di livello confederale regionale richiesto dall’Avviso 5/2015 che prevede la descrizione delle modalità di certificazione e verifica degli apprendimenti.

Programma:

9:15 Registrazione dei partecipanti

9:30 Apertura dei lavori – Andrea Bachrach, Presidente OBR Campania

9:45 Criteri e strumenti per il riconoscimento delle competenze dei Piani per l’Avviso 5/2015 nei Piani condivisi dalle Parti sociali

Mario Vitolo, Direttore OBR Campania

10:45 Costituzione di gruppi di lavoro per la sperimentazione/falsificazione del modello proposto

12:15 Relazioni dei gruppi

12:45 Dibattito

13:30 Chiusura dei lavori

E' gradita conferma di partecipazione al seminario inviando mail a: info@obrcampania.it e p.c. m.anzolin@confindustria.sa.it

Servizi alle Imprese Marcella Anzolin 089200854 m.anzolin@confindustria.sa.it

Agevolazioni: avviso Regione Campania "Intervento straordinario per la competitività" – finanziamento agevolato per investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali. Seminario presso la CCIAA di Salerno, via

Allende, 17 novembre p.v., ore 10.00

scritto da Marcella Villano | Novembre 10, 2015

☒ Segnaliamo che il **prossimo 17 novembre, alle ore 10:00**, presso la **sala Conferenze della Camera di Commercio di Salerno, via Allende 19/21**, si terrà il workshop sulla Misura *“Intervento straordinario per la Competitività”*, PO FESR Campania 2007/2013 Obiettivo Operativo 2.4 Credito e Finanza Innovativa, di cui abbiamo dato notizia con nostra specifica news.

Al termine dei lavori, le imprese interessate potranno avere un incontro B2B con i referenti di **Sviluppo Campania Spa**, per essere supportati nella presentazione delle domande, nonché per acquisire approfondimenti e chiarimenti sulla procedura.

A tal fine è necessario prenotarsi, compilando l'allegata scheda di partecipazione.

Per informazioni: Camera di Commercio di Salerno – Ufficio Nuova Imprenditorialità – tel. 089/3068208 mail: maria.dalessio@sa.camcom.it

Infine, ricordiamo le scadenze prevista dal bando:

1. dal **13 novembre 2015** (decimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'Avviso sul BURC) i soggetti proponenti **possono registrarsi nell'apposita sezione**, accessibile dai succitati siti web;
2. dal **19 novembre 2015** (quindicesimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'Avviso sul BURC) i soggetti registrati compilano il **modulo di domanda e il progetto di investimento**, secondo i file accessibili dai siti web sopra indicati;
3. **dalle ore 10.00 del 25 novembre 2015** (ventesimo giorno

lavorativo successivo alla pubblicazione dell'Avviso sul BURC), è possibile procedere con l'invio del modulo e degli allegati.

Allegato

[scheda adesione](#)

Energia – Atti Seminario “Luce sui consumi: obblighi, scadenze e opportunità della diagnosi energetica. Le regole dell’audit ai sensi del D. Lgs. 102/2014” del 9 novembre 2015

scritto da Marcella Villano | Novembre 10, 2015

 Pubblichiamo gli atti relativi al seminario *Luce sui consumi: obblighi, scadenze e opportunità della diagnosi energetica. Le regole dell’audit ai sensi del D. Lgs. 102/2014*, svoltosi ieri presso la nostra sede.

Ricordiamo che, il D. Lgs 102/2014 introduce l'obbligo per le aziende energivore e per le grandi imprese effettuare una diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015 e di inviarla ad Enea entro il 22 dicembre c.a.

Allegati

Piano Export Sud: Partecipazione AGEVOLATA in collettiva a Ecobuild 2016 – Londra, 8/10 marzo 2016. Adesioni entro il 27 novembre p.v.

scritto da Monica De Carluccio | Novembre 10, 2015

 L'ICE – Agenzia, nell'ambito del Piano Export Sud organizza una partecipazione collettiva alla fiera Ecobuild 2016 dedicata ai nuovi materiali per l'edilizia, design, energie rinnovabili e efficienza energetica, in programma a Londra dall'8 al 10 marzo 2016.

Ecobuild (<http://www.ecobuild.co.uk>), costituisce uno dei maggiori eventi al mondo per l'edilizia e il design ecosostenibili, richiama professionisti del settore nella sua globalità, punto d'incontro per architetti, designers, ingegneri, imprese della filiera edile e decision makers provenienti da tutto il mondo.

STAND COLLETTIVA ICE E COSTO DI ADESIONE

L'ICE- Agenzia ha opzionato per la collettiva di aziende delle 4 Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) un'area di circa 100 mq nel Centro Espositivo ExCel.

L'offerta garantita a ciascuna impresa partecipante grazie al

Piano Export Sud è pari ad € 700,00 e prevede l'assegnazione di una postazione individuale in open-space pre-allestita e arredata, nonché una serie di servizi di comunicazione, assistenza tecnica e linguistica. E' previsto anche l'inserimento nel catalogo cartaceo delle aziende italiane presenti nella collettiva di ICE-Agenzia.

TEMPI E MODALITÀ DI ADESIONE

Le aziende interessate a partecipare alla fiera, dovranno inviare la domanda di adesione, il regolamento e i requisiti di ammissibilità allegati, debitamente compilati e firmati, via fax (0689280774) oppure per e-mail (tecnologia@ice.it), entro e non oltre il 27 novembre 2015.

Le richieste verranno registrate in ordine di arrivo, fino ad esaurimento dello spazio disponibile.

Invitiamo quanti aderiranno a darne cortese segnalazione ai nostri uffici

Allegati

[Modulistica AdesioneEcobuild2016](#)

[Circolare informativaEcobuild2016](#)

Fondimpresa – Richiesta di accordi di condivisione regionali Avviso 5/2015

scritto da Marcella Anzolin | Novembre 10, 2015

 Informiamo che in vista della presentazione a sportello dei piani formativi a valere sull'Avviso 5/2015 di Fondimpresa, le

richieste di sottoscrizione di accordi di condivisione a livello confederale regionale, per le aziende prive di rappresentanze sindacali, dovranno **essere inviate secondo quanto sotto riportato**:

- **Piani aziendali** richiesta accordo entro le ore 10.00 del **16 novembre pv** con ritiro degli accordi sottoscritti dalle Parti Sociali dalle ore 14:00 alle ore 16 del 20 novembre pv.
- **Piani Territoriali** richiesta accordo entro le ore 10:00 del **27 novembre pv** con ritiro degli accordi sottoscritti dalle Parti Sociali dalle ore 14:00 alle ore 16 del 07 dicembre pv.

A partire da Gennaio 2016 le richieste potranno essere presentate entro **il 6 di ciascun mese** del periodo di apertura dello sportello. Gli accordi, condivisi e sottoscritti dalle parti sociali, potranno essere **ritirati entro il 14 di ogni mese**.

La richiesta dovrà contenere la seguente documentazione:

- Abstract del Piano che evidenzi la relazione tra gli obiettivi dell'Avviso e le strategie e gli investimenti delle aziende, nonché le modalità e i risultati dell'analisi dei fabbisogni formativi;
- scheda sintetica compilata in ogni sua parte secondo il format allegato;
- elenco aziende coinvolte, completo dei dati identificativi dell'azienda (CF, denominazione, settore, provincia, numero totale addetti, addetti in formazione)

e andrà inviata a

Giuseppe Cannistrà Confindustria Campania
direzione@confindustria.campania.it

Enza Sanseverino CGIL Campania

e.sanseverino@cgilcampania.it

Carmen Costagliola CISL Campania

c.costagliola@cisl.it

Fulvio Bartolo UIL Campania

f.bartolo@uilcampania.it

e per conoscenza all'indirizzo
direzione@obrcampania.it

L'OBR Campania assicura un servizio di supporto "logistico" per la presentazione delle richieste e il ritiro degli accordi di condivisione.

Si ricorda che lo sportello per la presentazione dei piani a valere sull'Avviso 5/2015 di Fondimpresa "**Competitività**" sarà attivo:

- **Per i Piani aziendali** dalle ore 09.00 del **24 novembre 2015** fino alle ore 13:00 del **31 marzo 2016**;
- **Per i Piani Territoriali** dalle ore 09:00 del **10 dicembre 2015** fino alle ore 13:00 del **21 aprile 2016**
- Marcella Anzolin 089200854 m.anzolin@confindustria.sa.it

Allegati

[scheda_sintetica_piani-fondimpresa 5-2015](#)

[elenco](#)

Premio

sicurezza

Confindustria – Inail IV edizione

scritto da Marcella Anzolin | Novembre 10, 2015

 Anche quest'anno Confindustria ed Inail propongono il Premio Imprese per la Sicurezza – giunto alla quarta edizione – con la collaborazione tecnica dell'Associazione Premio Qualità Italia (APQI) e di Accredia, ente italiano di accreditamento.

Scopo del Premio è quello di creare cultura di impresa in tema di salute e sicurezza, premiando le imprese che si distinguono per l'impegno concreto e per i risultati gestionali conseguiti in materia di salute e sicurezza e di offrire, allo stesso tempo, l'opportunità ai partecipanti di effettuare, attraverso la compilazione di appositi questionari, un check-up approfondito sulla propria situazione in materia di sicurezza (ogni azienda partecipante riceverà, alla fine del processo valutativo previsto dal Premio, un report contenente il proprio posizionamento rispetto alle altre partecipanti, le aree di forza e quelle di miglioramento).

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte l'apposito modulo di registrazione disponibile on-line sulla homepage del sito Confindustria <http://www.confindustria.it> – nella sezione “in evidenza” oppure in “iniziative e progetti” in corso – cliccando sul banner “Premio imprese per la sicurezza 2015”.

Successivamente alla registrazione, sarà possibile procedere con la compilazione del questionario on-line.

Saranno ammessi solo i questionari pervenuti entro e non oltre la data del 11 dicembre 2015.

Riportiamo in allegato il regolamento Premio Imprese per la Sicurezza 2015.

Si evidenzia, inoltre, che le aziende che risulteranno finaliste, potranno richiedere una riduzione del tasso di premio INAIL compilando il modello OT24, secondo le modalità

disponibili sul sito www.inail.it.

Allegato

[Regolamento \(1\)](#)

Contributo di solidarietà (art. 5, commi 5 e 8, D.L. n.148/1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 236/1993 e successive modificazioni ed integrazioni) nelle ipotesi di sopravvenuta cessazione dell'attività aziendale e di licenziamenti in cors

scritto da Giuseppe Baselice | Novembre 10, 2015

 Vi informiamo che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 21091 del 26 ottobre 2015, che si riporta in allegato, ha fornito precisazioni ed indicazioni operative sulla procedura di concessione ed erogazione del

contributo di solidarietà (Tipo B) nei casi di sopravvenuta cessazione dell'attività aziendale e di licenziamenti in corso di solidarietà.

Cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi – chiarimenti Inps

scritto da Giuseppe Baselice | Novembre 10, 2015

 Vi informiamo che l'INPS con messaggio n. 6704 del 3 novembre u.s., che si riporta in allegato, ha fornito alcune precisazioni circa l'incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dall'art.32 del D.Lgs. 151/01 (c.d. T.U. maternità/paternità).

Ricordiamo inoltre, come già comunicato con nostra informativa, che alcune disposizioni in materia di congedo di maternità e paternità (artt. 16, 24, 26, 28, 31, 64 bis e 64 ter, 66, 67 del T.U.), e di congedo parentale (artt. 32, 34 e 36 del T.U) sono state di recente rinnovate dal D.Lgs 80/15, recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, entrato in vigore il 25 giugno u.s..

Successivamente l'INPS con circolare n.152, ha fornito i primi chiarimenti e le modalità operative per la fruizione del congedo parentale su base oraria.

Con il presente messaggio, l'Inps chiarisce che l'utilizzo ad ore del congedo parentale non è cumulabile nella stessa giornata né con un congedo parentale ad ore richiesto per altro figlio, né con i riposi per allattamento(ex art. 39 e 40

del T.U. maternità/paternità) anche se richiesti per bambini differenti.

Parimenti, il congedo parentale ad ore non è compatibile con l'utilizzo nella stessa giornata dei permessi orari fruiti per il figlio portatore di handicap grave in sostituzione del prolungamento del congedo parentale, anche se richiesti per bambini differenti.

Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale ad ore con i permessi o i riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all'art. 33, commi 3 e 6 della L. 104/92, quando fruiti in modalità oraria

Infine, l'istituto ricorda che, in conformità con quanto previsto dal novellato comma 1 ter dell'art. 32 del T.U., la regola sulla incumulabilità con i permessi/riposi orari, si applica solo qualora la contrattazione collettiva (ivi compresa quella di II livello) non disciplini diversamente la fruizione del congedo parentale ad ore.

Allegato

[Messaggio numero 6704 del 03-11-2015](#)

**Esonero contributivo
triennale: ulteriori
chiarimenti circolare INPS n.**

scritto da Giuseppe Baselice | Novembre 10, 2015

✖ Vi informiamo che l'Inps, con la circolare n. 178 del 3 novembre 2015, riportata in allegato, ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti l'esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015.

Come noto, la fruizione dell'esonero contributivo triennale attiene all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che, nel corso dei sei mesi precedenti l'assunzione stessa, non risultino occupati in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In forza delle suddetta previsione, l'Istituto fornisce chiarimenti su situazioni caratterizzate da particolari condizioni di specificità:

- la fruizione dell'esonero contributivo triennale attiene all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che, nel corso dei 6 mesi precedenti l'assunzione medesima, non risultino occupati in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La sussistenza del predetto requisito va valutata a prescindere dalla circostanza che la tutela dei diritti assicurativi obbligatori fosse assicurata presso una gestione pensionistica italiana o estera. Pertanto, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all'estero nei 6 mesi precedenti l'assunzione non consente la fruizione dell'esonero contributivo anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non contemplasse l'obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale;
- con riferimento ai rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato, l'esonero, nei limiti e alle condizioni illustrate nella circolare n. 17 del 2015, spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di

lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni differite, il datore di lavoro perderebbe, infatti, con riguardo al secondo rapporto di lavoro part-time, il requisito legittimante l'ammissione all'agevolazione in oggetto;

- anche laddove il precedente rapporto di lavoro – intercorso nei 6 mesi precedenti l'assunzione – sia stata risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore, non si ha diritto alla fruizione dell'esonero. In proposito, si ricorda come l'istituto del periodo di prova abbia lo scopo di consentire al lavoratore di valutare l'esperienza lavorativa offerta e al datore di lavoro di rilevare l'adeguatezza delle competenze e delle effettive capacità del prestatore rispetto alle specifiche esigenze produttive. Ciononostante il rapporto di lavoro, pur sottoposto ad una condizione – il superamento del periodo di prova – deve essere considerato a tempo indeterminato sin dall'origine;

- l'incentivo non spetta qualora i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato transitino dal cedente al subentrante nei casi di cambi di appalto di servizi, nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva che disciplina tali rapporti, preveda, per i casi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, una procedura idonea a consentire l'assunzione degli stessi alle dipendenze dell'impresa subentrante, mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto;

- nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario;

- la fruizione dell'esonero è, infine, trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall'art. 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;
- non impedisce l'accesso all'incentivo lo svolgimento nei 6 mesi precedenti di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, il rapporto di collaborazione a progetto, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc;
- il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità, costituisce pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua. Pertanto, il lavoratore che nel trimestre fisso precedente all'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 (1.10.2014-31.12.2014) abbia avuto un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro – o con altro datore di lavoro a lui collegato o controllato – potrà essere assunto a tempo indeterminato con il diritto, sussistendo tutte le altre condizioni legittimanti, alla fruizione dell'esonero triennale;
- ai fini del diritto alla fruizione dell'esonero contributivo, si ricorda l'ulteriore condizione secondo la quale il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato con lo stesso datore di lavoro che assume (art. 1, comma 118, secondo periodo, legge di stabilità 2015). Avuto riguardo alla finalità antielusiva alla base della predetta condizione di legge, va da sé che lo sgravio è escluso anche se sia stato fruito da una società controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi

dell'articolo 2359 del codice civile o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione;

- il periodo di godimento dell'agevolazione può essere sospeso nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

Allegato

[Circolare numero 178 del 03-11-2015](#)